

STATUTO

VITASI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGNARA CALABRA RC RIONE
CACILI' 13

Numero REA: RC - 166218

Codice fiscale: 02389830809

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2022 - Statuto completo	2
--	---



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA		
"VITASI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE"		
TITOLI I		
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO		Allegato "A" N.8928 Repertorio N.5627 Raccolta
Art.1. DENOMINAZIONE		
E' costituita una Società cooperativa denominata "VITASI'		
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" con sigla		
"VITASI'".		
ART.2. SEDE		
La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Bagnara		
Calabria(Reggio Calabria).		
L'indirizzo della sede legale risulta nel registro delle		
imprese,ai sensi dell'art. 111 ter. Disp.att.c.c.		
Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento		
dell'indirizzo della società. In caso di cambiamento		
dell'indirizzo della sede sociale, l'organo amministrativo		
deve darne prontamente comunicazione a tutti i soci		
risultanti dal libro soci.		
La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli		
organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti,		
potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie,		
sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto		
il territorio nazionale ed all'estero.		
Art.3. DURATA		
La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà		

	essere prorogata una o più volte, con deliberazione dei	
	soci, a termini di legge, fatto salvo il diritto di recesso	
	per i soci che non hanno concorso all'approvazione della	
	relativa deliberazione.	
	Art.4. SCOPO SOCIALE	
	Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi	
	dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	
	partecipare chiunque sia interessato ai benefici della	
	mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua	
	attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione	
	alla cui diffusione è impegnata.	
	Art.5. OGGETTO	
	Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei	
	limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare	
	vigente, la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi manifesti dei soci, si propone di operare nei vari	
	ambiti dell'intervento sanitario, assistenziale e educativo:	
	prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sanitarie,	
	assistenziali ed educative sul territorio, collocamento	
	presso ambienti protetti, pronto intervento nei tre settori	
	di attività, coordinamento con gli Enti pubblici e privati	

	al fine di migliorare le risposte della P.A. ed ottenere una	
	maggiore proficuità dell'azione sociale, non tralasciando,	
	comunque, gli aspetti culturali ed il mutuo aiuto economico	
	verso gli assistiti.	
	In particolare, la Cooperativa ha per oggetto:	
	- la realizzazione e/o gestione complessiva di comunità	
	familiari, comunità educative, comunità di pronta	
	accoglienza, asili nido e/o nidi di infanzia, centri per	
	l'infanzia, servizi ludico ricreativi, culturali e di	
	ludobus, spazi per bambini e per famiglie, scuole materne,	
	centri gioco con affido servizi "tempo per le famiglie",	
	centri estivi, centri ricreativi, centri di prima	
	accoglienza, comunità alloggio per persone bisognose,	
	residenze protette, case di riposo per anziani, case	
	albergo, centri di riabilitazione, nonché di ogni altra	
	struttura idonea allo svolgimento della attività previste	
	dallo scopo sociale;	
	- lo svolgimento di servizi di accoglienza per cittadini	
	stranieri (immigrati, profughi, rifugiati, richiedenti	
	asilo, ecc.), compresi minori non accompagnati;	
	- Istituzione e gestione di scuole per l'infanzia,	
	doposcuola ed altre agenzie educative e formative di ogni	
	ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con	
	Enti pubblici ed altre istituzioni territoriali;	
	- Istituzione di corsi di formazione ed informazione	

	professionale per la qualificazione, la riqualificazione,	
	specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei	
	soggetti partecipanti;	
	- gestione e realizzazione di corsi ECM;	
	- la realizzazione e la gestione di poliambulatori, di	
	residenze sanitarie assistenziali, di consultori familiari,	
	e simili; la realizzazione di tutte quelle iniziative ed	
	attività che consentono l'inserimento e l'integrazione nella	
	vita sociale ed economica, compresa la realizzazione e	
	gestione di centri socio e psico-pedagogici, centri	
	attrezzati per attività ricreative e culturali, per il tempo	
	libero, i servizi di segretariato sociale e di assistenza	
	sociale professionale, e simili;	
	- lo studio, la promozione, la progettazione, il	
	coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici	
	che privati di progetti socio-sanitari ed assistenziali, di	
	assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica	
	domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di	
	mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito	
	socio-sanitario, progetti integrati di continuità	
	socio-sanitaria ed assistenziale, turistico - ricreativa -	
	termale e simili;	
	- la fornitura di strumenti, tecnologie, metodologie utili	
	alla professione, attività formative e didattiche,	
	comprendenti anche un'autonoma attività editoriale;	

	- la promozione e l'assistenza a favore di iniziative	
	imprenditoriali, con particolare riguardo a progetti di	
	animazione del lavoro e dell'impresa, progetti di promozione	
	auto-imprenditoriale ed associativa e di imprenditorialità	
	giovanile e femminile, di educazione alla cultura d'impresa	
	alla formazione imprenditoriale e all'imprenditorialità	
	cooperativa;	
	- l'attività di promozione e l'organizzazione e gestione di	
	laboratori, centri di educazione e di incubazione di impresa	
	e di impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo,	
	sportelli per il lavoro e l'impresa e l'organizzazione di	
	attività di tutoraggio e simulazione di impresa a favore di	
	gruppi, associazioni, comunità;	
	- servizi di raccolta e riciclaggio di materiale medico di	
	rifiuto presso enti pubblici e privati volti al	
	miglioramento delle condizioni igienico sanitarie delle	
	strutture presso le quali la cooperativa svolge la propria	
	attività;	
	- attività e servizi di prevenzione, cura, riabilitazione,	
	assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia,	
	quanto presso la scuola o altre strutture d'accoglienza o	
	centri messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- attività e servizi rivolti, in modo particolare, ma non	
	esclusivo, a soggetti disagiati e portatori di handicap, che	
	utilizzano il movimento finalizzato e controllato per il	

	miglioramento delle condizioni psicofisiche in ambiti	
	preventivi, educativi e rieducativi sia a domicilio sia	
	presso enti o istituzioni;	
	- attività di recupero delle persone svantaggiate secondo la	
	classificazione fatta dalla legge 381/91 ed alla quale la	
	stessa si riferisce;	
	- attività orientate ad integrare il Sistema Sanitario	
	Nazionale e, quando possibile, a collaborare con le ASL	
	(Aziende Sanitarie Locali);	
	- attività di promozione della pratica dello sport e del	
	movimento in generale come mezzo indispensabile per la	
	prevenzione delle più comuni patologie ortopediche,	
	cardiologiche, neurologiche e metaboliche comprese quelle	
	che caratterizzano l'invecchiamento;	
	- attività e servizi presso le scuole o le associazioni per	
	una corretta pianificazione delle attività socio sanitarie,	
	sportive e di prevenzione e scolastiche attraverso programmi	
	di valutazione funzionale, screening e consulenza;	
	- attività di formazione, educazione, consulenza e	
	informazione;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole	
	e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	

	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	d'affermazione dei loro diritti;	
	- studi medici di Medicina Generale, perseguendo obiettivi	
	d'efficienza attraverso una funzione di coordinamento,	
	ammodernamento e agevolazione delle attività ambulatoriali;	
	- centri diurni o altre strutture con carattere animativo	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed	
	il turismo, residenziali, di accoglienza e socializzazione;	
	- realizzazione e gestione di centri sociali comprensivi	
	d'accoglienza, refettorio, zona benessere, locali per	
	l'animazione, sale di riunione, spazi d'incontro, aule per	
	la formazione e luoghi preposti alla terapia di gruppo ed	
	alla conoscenza dei valori e dei principi dell'etica e della	
	fede cristiana;	
	- strutture d'accoglienza per persone anziane e	
	svantaggiate, nonché servizi integrati per residenze	
	protette;	
	- centri operativi che consentano attraverso meccanismi	
	automatici di fornire assistenza e primo soccorso, nonché	
	d'allertare gli ospedali in caso di urgenze sanitarie e di	
	bisogno per le persone malate o anziane, anche tramite	
	teleassistenza - tele compagnia e l'uso di ogni altro tipo	
	di supporto telematico, informatico o di qualsiasi altra	
	natura;	

	- fondi e beni mobili ed immobili da utilizzare per la	
	concessione di maggiori e migliori possibilità di sviluppo	
	ai soggetti svantaggiati o alle famiglie bisognose	
	attraverso consulenze giuridico amministrative ed economiche	
	nonché attraverso attività mutualistiche, anche mediante	
	prestiti senza interesse, utilizzando una specifica	
	organizzazione che sarà regolamentata dal consiglio di	
	amministrazione;	
	- asili nido e/o scuole materne e conseguente refezione	
	scolastica;	
	- la programmazione, progettazione, costruzione e/o gestione	
	di centri medici sanitari per soggetti bisognosi, nonché	
	ospizi, case di cura, case di riposo, centri d'accoglienza e	
	recupero;	
	- centri sportivi e/o rieducativi, centri benessere, centri	
	termali e fisioterapici nonché palestre ginnico-sportive,	
	piscine, fitness e centri di recupero cardiologico,	
	cinesilogico, neurologico;	
	- attività di primo soccorso e prima cura, anche presso le	
	private abitazioni, per i componenti delle famiglie che	
	necessitano d'interventi di lieve entità tali da non	
	interessare il personale medico;	
	- attività d'incremento degli studi nel campo del movimento	
	e della riabilitazione in generale e di quella ortopedica,	
	cardiologica e neurologica in particolare, promuovendo le	

	ricerche ed agevolando le conoscenze nei vari settori	
	tramite convegni e corsi di aggiornamento;	
	- attività di promozione per la realizzazione di strutture	
	per la riabilitazione con utilizzo di tecnologie atte ad	
	individuare, prevenire e curare malattie cardiache,	
	vascolari ortopediche e neurologiche, e la collaborazione	
	con centri di riabilitazione nazionali ed internazionali;	
	- acquisizione e commercializzazione di materiale sanitario;	
	- raccolta ed elaborazione di dati e informazioni relative	
	agli ambiti territoriali in cui la Cooperativa è chiamata ad	
	operare;	
	- la promozione di dibattiti;	
	- la costituzione di un'aggiornata dotazione libraria;	
	l'organizzazione di riunioni, conferenze e manifestazioni;	
	l'acquisizione e la distribuzione di pubblicazioni, edizioni	
	fotografiche, audiovisive e materiale vario al fine di	
	sensibilizzare l'opinione pubblica ed i servizi sociali	
	sanitari interessati;	
	- la promozione della costituzione di centri di studio,	
	l'organizzazione di laboratori, ambulatori, sale operatorie	
	nonché la raccolta di apparecchiature mediche;	
	- progetti o sperimentazioni di nuovi modelli assistenziali	
	sia per patologie di particolare rilevanza sociale o	
	gravità, sia per particolari categorie di cittadini	
	(anziani, adolescenti ecc.), sia in relazione a modelli	

	gestionali (budget, tetti di spesa ecc);	
	- ogni attività e quindi strutture ed attrezzature	
	necessarie per lo svolgimento dell'impegno assistenziale ed	
	educativo delle persone svantaggiate;	
	- la realizzazione e/o gestione di servizi integrativi nelle	
	sopraindicate strutture;	
	- la realizzazione e/o gestione di servizi di trasporto per	
	minori svantaggiati e persone con svantaggi fisici, psichici	
	e sociali;	
	- la realizzazione e gestione di una rete di servizi di	
	ambulanza per il trasporto di persone da e per	
	l'ospedale, per studi medici, ambulatori e simili, di	
	trasporto di dializzati e di soggetti affetti da tipologie	
	varie;	
	- la realizzazione dei servizi di tele-assistenza e/o	
	telesoccorso;	
	- la gestione dei servizi di assistenza domiciliare	
	infermieristica, di assistenza domiciliare integrata, nonché	
	di altre attività di collaborazione tra le istituzioni	
	territoriali sanitarie, sociali ed assistenziali;	
	- la realizzazione e/o gestione di portierato sociale e di	
	ristorazione all'interno di strutture sanitarie e	
	socio-sanitarie;	
	- la realizzazione e/o gestione di servizi di trasporto	
	persone onde poter migliorare l'offerta pubblica e dunque	

	poter potenziare il sistema di trasporti locale, regionale,	
	nazionale ed internazionale;	
	- servizi di trasporto, con mezzi propri e/o in noleggio,	
	con o senza conducente, per minori svantaggiati e persone	
	con svantaggi fisici, psichici e sociali;	
	- Servizi di distribuzione, con mezzi propri e/o in	
	noleggio, con o senza conducente, di farmaci e di materiale	
	infermieristico presso il domicilio di persone fisiche e/o	
	giuridiche;	
	- Servizi di trasporto, con mezzi propri e/o in noleggio,	
	con o senza conducente, di persone onde poter migliorare	
	l'offerta pubblica e dunque poter potenziare il sistema di	
	trasporto privato, locale, regionale, nazionale ed	
	internazionale;	
	- Servizi di facchinaggio, di trasloco, di trasporto di beni,	
	con mezzi propri e/o in noleggio, con o senza conducente;	
	- servizio taxi;	
	- la realizzazione e/o la gestione di centri vacanze e di	
	attività turistiche sotto qualsiasi forma per soggetti	
	svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni	
	contrattuali o previste dalla legge;	
	- Organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località	
	turistiche, di iniziative per il tempo libero, a scopo di	
	turismo sociale e simili;	
	- l'organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e	

	termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di	
	iniziative per il tempo libero, di turismo sociale,	
	accessibile, e simili;	
	- promozione ed organizzazione di eventi	
	turistico/attrattivi e culturali, con particolare	
	referimento al territorio in cui la cooperativa opera ed	
	alle popolazioni ivi residenti, nonché formazione tesa a	
	rivelare e a rivalutare gli elementi culturali della Regione	
	Calabria, per promuoverne la peculiarità in Italia ed	
	all'estero anche in concorso con le pubbliche	
	amministrazioni;	
	- organizzazione di eventi e spettacoli;	
	- Gestione di mense, cucine, centri di cottura e di	
	preparazione di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a	
	domicilio, la preparazione e la somministrazione dei pasti	
	caldi e freddi, la gestione dei servizi di catering,	
	banqueting, e simili;	
	- Servizi di pulizia di locali, edifici, reparti e simili,	
	compresi i lavori di disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione, sanificazione sia per conto di enti	
	pubblici che soggetti giuridici privati;	
	- Servizi di pulizia stradale sia per conto di enti pubblici	
	che soggetti giuridici privati;	
	- Servizi di pulizia ambienti esterni;	
	- Servizi di pulizia zone ambientali, zone verdi, porti ed	

	ogni tipo di spazio esterno;	
	- ditta di pulizie;	
	- attività di promozione della pratica dello sport, compresa	
	la gestione per conto proprio e/o di terzi di relative	
	strutture (palestre, campetti, e simili);	
	- fornitura di beni e servizi alle imprese ed agli enti	
	pubblici, di supporto allo svolgimento delle loro attività	
	come:	
	a) cancelleria, articoli per la pulizia e di magazzino in	
	genere, arredamenti d'ufficio;	
	b) materiale ed attrezzature informatiche, elettricheed	
	elettroniche;	
	c) d.p.i. e articoli per la sicurezza;	
	d) fornitura di qualsiasi tipo di materiale, attrezzatura ed	
	elementi vari, per soddisfare i bisogni degli enti pubblici	
	e per i privati;	
	e) organizzazione e gestione di archivi, anche informatici ed	
	ottici;	
	f) mediazione in affari, servizi amministrativi generici,	
	simili ed affini.	
	- la fornitura di consulenza e servizi in genere per	
	elaborazione dati, ricerche di mercato e pubblicità;	
	- la fornitura di servizi di assistenza di privati ed alle	
	aziende, svolgere attività di disbrigo pratiche	
	amministrative in genere, richiesta certificati, visure,	

	pubblicità (anche attraverso produzione, montaggio e	
	relativa vendita di cartelloni e insegne);	
	- fornitura di servizi e prestazioni ad elevato contenuto	
	tecnico e professionale quali studi, ricerche, analisi e	
	misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di corsi	
	professionali, progettazione, direzione operativa, direzione	
	lavori, studi di fattibilità, ricerche, consulenze,	
	valutazioni di congruità tecnico economica, di studi di	
	impatto ambientale e di compatibilità ambientale,	
	valutazioni di impatto ambientale, operazioni di recupero e	
	salvaguardia del territorio.	
	- servizi a professionisti, fornitura di servizi e	
	strumentazione a professionisti e studi tecnici in merito a:	
	elaborazione dati, elaborazioni grafiche, servizi	
	telematici, misurazioni di qualsiasi tipo di grandezze	
	fisiche.	
	- Locazione di spazi attrezzati e nolo di macchine,	
	macchinari, apparecchiature, strumenti di misura ed analisi,	
	a professionisti e studi tecnici in genere.	
	- Supporto alle Amministrazioni Pubbliche e private,	
	consulenza tecnico-legale in materia di appalti di opere	
	pubbliche e di esecuzione delle opere.	
	- Supporto alle Amministrazioni pubbliche e private in	
	materia di Sicurezza ed Igiene del lavoro.	
	- Supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di	

	verifica dei progetti ai fini della Validazione.	
	- Gestione di contratti e controllo delle specifiche di	
	commessa, per forniture di opere civili ed industriali,	
	private o di interesse pubblico.	
	Come attività secondarie possono essere intraprese le	
	seguenti attività:	
	- attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività	
	sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purchè	
	siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o	
	permanenti quali negozi al dettaglio e all'ingrosso;	
	- ogni attività e quindi strutture ed attrezzature	
	necessarie per lo svolgimento dell'impegno sociale,	
	assistenziale, educativo e formativo anche delle persone	
	svantaggiate.	
	Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità	
	prevalente così come definiti dall'art.2512 c.c., potendosi	
	avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli	
	apporti di beni e servizi anche di non soci.	
	La Società Cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	
	- assumere partecipazione in altre società aventi scopo	
	analogo od affine con espressa esclusione ai fini di	
	collocamento su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati,	

	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	comunque accessorie alla attività sociale;	
	- costituire ed essere socia di società per azioni ed a	
	responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli	
	scopi sociali della cooperativa;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septies c.c.;	
	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare,	
	sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto	
	disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal	
	Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei	
	soci, con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed	
	operare con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	

	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione dello scopo sociale.	
	Art.6. REQUISITI MUTUALISTICI	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità	
	prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico	
	realizzato, così come determinato al precedente articolo 3.	
	L'Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati,	
	documenteranno la condizione di prevalenza di cui al	
	precedente comma della nota integrativa al bilancio,	
	evidenziando contabilmente i parametri determinati	
	dall'articolo 2513 c.c..	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di	
	cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo	
	scioglimento;	

	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento.	
	Art.7. REGOLAMENTI	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi	
	regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed	
	approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.8. CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di	
	quote del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero	
	zero) ciascuna.	
	Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è	
	quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c..	
	Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a	
	pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il	
	consenso del Consiglio di Amministrazione.	
	Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote	

	e/o azioni dei soci sovventori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria	
	dei soci.	
	Art.9. IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'. STRUMENTI DI	
	FINANZIAMENTO	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve	
	straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili	
	fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12	
	della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci	
	sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge	
	31 gennaio 1992, n.59;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o	
	di partecipazione cooperativa.	
	La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed	
	altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate	
	rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.10. SOCI	

	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge e possono essere ammesse sia le	
	persone fisiche che le persone giuridiche.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio	
	attività da poter considerare effettivamente concorrente con	
	quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi	
	contrastanti con essa.	
	Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota	
	sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su	
	proposta degli amministratori.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di	
	ogni socio.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa, ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di	
	impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi sociali alla	

	definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato,	
	discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale,	
	previdenziale e assicurativo.	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono	
	essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	1. soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la	
	loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;	
	2. soci sovventori: ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n.59 e successive modifiche ed integrazioni, parteciperanno	
	anche a programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di	
	potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi	
	pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	

	Art.11. AMMISSIONE DEI SOCI	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda	
	scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita	
	e residenza e codice fiscale del richiedente;	
	- la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al	
	precedente art.10;	
	- l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della	
	disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;	
	- l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	- la richiesta motivata di ammissione ad una particolare	
	categoria di soci;	
	- la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente	
	Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persona fisica ditta individuale:	
	- le generalità del titolare e della persona validamente	
	autorizzata ad impegnare la ditta;	
	- il nominativo della ditta e l'insegna;	
	- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;	
	- la sede della ditta;	
	- la testata o le testate di cui la ditta è editrice.	
	La ditta individuale deve altresì allegare il certificato	
	rilasciato dalla Camera di commercio con l'indicazione della	

	inesistenza di procedure concorsuali, nonchè dei poteri	
	conferiti alla persona che può obbligare validamente la	
	ditta.	
	Se trattasi di persona giuridica:	
	- l'esatta denominazione sociale;	
	- il numero d'iscrizione nel registro società;	
	- il capitale sociale sottoscritto e versato;	
	- la sede legale;	
	- il nominativo del rappresentante legale;	
	- la testata o le testate di cui la società è editrice.	
	La persona giuridica deve altresì allegare certificato di	
	vigenza rilasciato dal Tribunale, attestante, oltre i poteri	
	conferiti al rappresentante legale, che la società è nel	
	libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato	
	di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o	
	concordato preventivo.	
	Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio,	
	la domanda, deve essere sottoscritta dal legale	
	rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto	
	costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.	
	L'assemblea dei soci, accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla	
	domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per	
	l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative	

	contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive	
	esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di	
	ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei	
	soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	
	effettuati i versamenti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	entro sessanta giorni all'interessato.	
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di	
	ammissione non accolte.	
	L'Assemblea dei soci ha facoltà di richiedere altri	
	documenti e notizie. Per i provvedimenti di diniego, di	
	ammissione o di esclusione è investita l'Assemblea dei soci.	
	Art. 12. FINANZIAMENTI DEI SOCI E DEI TERZI	
	La cooperativa inoltre, per stimolare a favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento	
	dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del	
	dettato del D.Lgs 385/1993 della delibera del CICR del 3	
	marzo 1994 e delle istruzioni della Banca d'Italia del 12	

	dicembre 1994 e dell'art. 13 del D.P.R. 601/73 come	
	modificato dall'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e	
	successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma; la cooperativa	
	può costituire Fondi aziendali, ristrutturare e adottare	
	procedure di programmazione per lo sviluppo tecnologico e	
	potenziamento aziendale, nonché pluriennale sempre	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; per conseguire efficacemente	
	gli obiettivi menzionanti la cooperativa è inoltre	
	fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo	
	permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo	
	strutture consortili ed aderendo organizzazioni di	
	associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di	
	impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge	
	prevede nel corso dell'esistenza della cooperativa.	
	Art.13. DOVERI DEI SOCI	
	Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale	
	sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal	
	Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:	
	a) al versamento immediato della eventuale tassa di	
	ammissione e sovrapprezzo;	

	b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla	
	osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla	
	attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità	
	della stessa. La prestazione di lavoro integra la	
	prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.	
	Art.14. TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA	
	In caso di ammissione a contributi e ad agevolazioni le	
	quote sociali non sono trasferibili.	
	La modifica di tale articolo non comporta modifica	
	statutaria.	
	Art.15. PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del	
	singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o	
	per causa di morte.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art.16. RECESSO	
	Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne	
	domanda motivata.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di	
	accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che	

	seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti	
	dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa	
	esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al	
	conseguimento delle scopo sociale.	
	Non è previsto recesso parziale del socio.	
	Art.17 . MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla	
	liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere	
	subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto.	
	In tale caso la quota si trasferisce all'erede semprechè	
	ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In	
	tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella	
	partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione	
	all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale	
	delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.	
	In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società consenta la divisione.	
	In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero	
	di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del	
	cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle	

	quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..	
	Art.18. ESCLUSIONE DEI SOCI	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, il socio che:	
	1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	2. si trovi nella situazione prevista dall'art.2531 c.c.;	
	3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale	
	e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a	
	qualsiasi titolo alla Società.	
	5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel	
	regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	7. in caso di condanna con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone,	
	commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto	
	sociale;	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, il socio che senza	
	giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi,	
	anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la	
	società e/o nei confronti del quale viene assunto un	

	provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso	
	di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di	
	Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da	
	trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.	
	Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa	
	comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come	
	previsto ai sensi del successivo art. 38.	
	Art. 19. SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o	
	di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione	
	nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione	
	dei rapporti mutualistici in corso.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si	
	estingueranno con la liquidazione della quota di capitale	
	sociale.	
	Art. 20. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE	
	Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso	
	delle quota versata a norma dell'art.2535 c.c. ma non ha	
	diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in	
	sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.	
	Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi	

	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se	
	tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere	
	del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del	
	rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio,	
	la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a	
	quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.	
	Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al	
	valore nominale della quota effettivamente versata salvo il	
	diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a	
	concorrenza di ogni proprio credito liquido.	
	Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei	
	confronti della Società, si compenseranno, fino a	
	concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il	
	rimborso delle quote sociali.	
	Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di	
	decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5	
	(cinque).	

	In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la	
	qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano	
	applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente	
	statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve	
	ai soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.21. GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	Se la cooperativa supera i parametri contabili di cui	
	all'art.2477 c.c.	
	- il Collegio Sindacale.	
	I soci che assumono cariche sociali devono possedere	
	specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	indipendenza.	
	Art.22. ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni	
	nel libro dei soci.	
	Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il	
	valore della quota versata.	
	Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti	
	fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della	

	quota versata.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare da un altro socio per delega	
	scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella	
	delega deve essere specificato il nome del rappresentante	
	con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha	
	effetto anche per la seconda convocazione.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee,	
	indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	Ciascun socio non può ricevere più di deleghe.	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale.	
	Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia (o	
	in Europa se cooperativa con lo statuto adeguato alle	
	disposizioni dettate per la cooperativa europea) e purché il	
	diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà	
	oggettive di partecipazione di soci.	
	Fino a che la società non farà ricorso al capitale di	
	rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea,	
	l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di	
	convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:	
	a) Pubblicazione su G.U. o su un quotidiano a diffusione	
	nazionale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	

	b) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti	
	forniti di avviso di ricevimento;	
	c) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che	
	dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta	
	per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;	
	d) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e	
	ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni	
	prima della data fissata per l'assemblea.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e o video collegati, o se consentito dalle vigenti	
	norme di legge e/o dalle interpretazioni delle stesse,	
	tramite piattaforme digitali di videoconferenza, e ciò alle	
	seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, fatta salva diversa	
	previsione normativa e/o interpretazione che consenta la	
	presenza di tali soggetti in diversi luoghi video collegati;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione la	
	piattaforma digitale e le modalità cui accedere per lo	
	svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, o in	
	alternativa i luoghi audio e o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà	
	presente il presidente, o ove saranno presenti il presidente	
	ed il segretario, se nominato, o ove sarà presente il Notaio	
	in caso di sua verbalizzazione.	
	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze, mentre ciò non sarà necessario in caso di	
	assemblea svolta tramite piattaforme digitali di	
	videoconferenza.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di	
	suo impedimento, il più anziano dei Vice Presidenti; in caso	
	di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea	
	designa a presiederla il rappresentante di un socio.	
	Art.23. L'ASSEMBLEA ORDINARIA	

	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina il Presidente ed i Vice-Presidenti, fissando di	
	volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo	
	di tre;	
	- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il	
	numero;	
	- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per	
	tutta la durata dell'incarico.	
	- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la	
	durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di	
	rigetto delle stessa da parte del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di	
	esclusione dei soci adottati dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione	
	sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o	
	sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione,	
	nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci.	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può	

	essere convocata in un termine maggiore, non superiore in	
	ogni caso a 180 giorni, quando particolari esigenze lo	
	richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte	
	il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia	
	da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto	
	dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver	
	luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede	
	sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per	
	la prima convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare,	
	l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e	
	dell'ora della prima e seconda convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano	
	tutti i soci e tutti gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell' argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli	
	argomenti posti all' ordine del giorno e di non opporsi alla	

	trattazione degli stessi.	
	L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio	
	conferenza o video conferenza, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede	
	e di parità di trattamento dei soci e che siano stati	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per	
	corrispondenza secondo le modalità operative previste nello	
	specifico regolamento.	
	L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per	
	corrispondenza;	
	b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda	
	di voto;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il	
	termine entro il quale deve pervenire al destinatario;	
	d) la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente	
	dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a	

	mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione	
	predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; venendo altresì consentito al soggetto	
	verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli	
	intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	Art.24. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina	
	e sui poteri dei liquidatori.	
	Art.25. ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le	
	delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a	
	tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;	

	- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi	
	dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati	
	in assemblea.	
	Art.26. ASSEMBLEE SEPARATE DELLE CATEGORIE DI SOCI	
	In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o	
	per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee	
	separate.	
	Nel caso in cui la cooperativa superi i tremila soci o venga	
	a svolgere la propria attività in più comuni il Consiglio di	
	amministrazione potrà richiedere lo svolgimento di assemblee	
	separate.	
	L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà	
	indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee	
	separate.	
	Art.27. ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSESSORI DI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari	
	senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni	
	categoria è convocata dagli amministratori della società o	
	dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o	
	ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di	
	detti strumenti.	
	L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di	

	strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli	
	oggetti di comune interesse:	
	- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni	
	categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli	
	stessi;	
	- su eventuali controversie sorte con la cooperativa	
	emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;	
	- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare	
	gli interessi comuni dei possessori degli strumenti	
	finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il	
	suo utilizzo;	
	- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea	
	della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti	
	finanziari;	
	- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o	
	patrimoniali, concessi alla categoria al momento della	
	emissione degli strumenti finanziari;	
	Art.28. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di sette.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra i delegati dei soci persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria;	
	durano in carica tre anni; sono rieleggibili e sono	

	esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.	
	L'assemblea ordinaria può assegnare agli amministratori,	
	oltre al compenso ordinario, un trattamento di fine mandato	
	e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di	
	quiescenza con modalità stabilite dall'assemblea stessa.	
	Art.29. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. I POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo	
	quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge	
	e dal presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:	
	- nomina, occorrendo il Consigliere Delegato, fissandone i	
	poteri;	
	- nomina il Direttore Generale della Società;	
	- nomina i membri del Comitato Esecutivo.	
	Art.30. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELEGA DEI POTERI.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri	
	nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:	
	- al Comitato Esecutivo;	
	- ad uno o più dei propri membri.	
	Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali	
	incaricati di compiere gli atti o categorie di atti	
	espressamente indicati nella delibera di nomina.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	

	Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Art.31. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice	
	Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale	
	od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata	
	A.R. almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio	
	può essere convocato in un termine più breve, purché non	
	inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o	
	raccomandata a mano, semprechè i Consiglieri siano	
	preventivamente informati degli argomenti da trattare. E'	
	ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si	
	tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
	loro consentito seguire la discussione e intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il	
	Segretario che redige il verbale della riunione.	
	E' ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità	
	già definite per l'Assemblea dei soci.	
	ART.32. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI	
	Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di	
	convocazione, quando siano presenti o partecipino alla	

	formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed	
	i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano	
	da processi verbali che, trascritti in apposito libro,	
	vengono firmati dal Presidente della seduta e dal	
	segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Art.33. IL PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri	
	eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il	
	Vice-Presidente.	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori	
	delegati, nei limiti della delega conferita.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente;	
	dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la	
	firma del vice presidente.	
	Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri o a terzi.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli	

	ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle	
	liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Art.34 ORGANO DI CONTROLLO	
	La società può nominare l'organo di controllo o il revisore.	
	Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 del	
	codice civile, la nomina dell'organo di controllo è	
	obbligatoria; ad esso si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per le società per azioni;	
	all'organo di controllo è affidato, in mancanza di nomina	
	del revisore di cui infra, il controllo contabile.	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo	
	o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per	
	il controllo contabile un revisore, questi deve essere	
	iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili. Si	
	applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso	
	in materia di società a responsabilità e società per azioni.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	Art.35. IL BILANCIO DI ESERCIZIO	

	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori	
	al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i	
	documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di	
	quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni degli amministratori, del revisore contabile (per	
	le cooperative che hanno adeguato lo statuto alla disciplina	
	delle Spa) e dei sindaci (se nominati), nella sede della	
	società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea	
	e finché non sia approvato.	
	I soci possono farne prendere visione anche ai loro	
	procuratori.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	
	destinazione degli utili come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà	
	destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci	
	cooperatori	
	2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai	
	fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui	
	all'art. 11 L. n. 59/1992.	
	3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote	
	del capitale sociale.	
	4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite	
	fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui	

	all'art.2514 c.c.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle	
	precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva	
	straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2514 c.c..	
	E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il	
	patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo	
	indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente	
	allo scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che	
	la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta	
	alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e	
	b) del precedente comma.	
	Art.36. RISTORNI	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a congruaglio delle prestazioni	
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente	
	le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei	
	loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in	
	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni	
	mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento	
	nel conto economico del bilancio da presentare	

	all'approvazione della Assemblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo	
	all'interno dei seguenti criteri.	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata	
	2. aumento gratuito di capitale sociale	
	3. offerta di obbligazioni di nuova emissione	
	4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.37. SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.	
	2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per	
	la perdita del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci	
	determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico	
	o più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo,	
	dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi	
	dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.	
	TITOLO VII	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art.38. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE	
	A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e	

	cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si	
	esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella	
	quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo,	
	autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di	
	raggiungere un amichevole componimento della controversia,	
	nominato dal Presidente della C.C.I.A.A.	
	Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.	
	Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed	
	equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più	
	idonea a soddisfare le reciproche aspettative.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro	
	confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale.	
	Art.39. DISPOSIZIONI GENERALI	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono	
	le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e	
	seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che	
	eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.	
	Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	F.to Vittoria Careri - Stefano Paderni Notaio - Impronta	

50 di 50